

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 535/A III<sup>a</sup> Legislatura

" INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE DI  
PUBBLICO SPETTACOLO "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/2/85

# REGIONE PUGLIA

## Relazione

Il processo di disattivazione di cinema e cinema-teatri in Italia ha toccato negli ultimi anni livelli altissimi: oltre 4.000 sale cinematografiche delle 11.000 censite nel '77 sono state definitivamente chiuse nell'ultimo quinquennio.

Tali sale costituiscono un patrimonio culturale ed economico di grande rilevanza la cui esistenza va salvaguardata in quanto strutture d'interesse comunitario. La stessa socialità dello spettacolo si basa essenzialmente sullo spazio - al chiuso o all'aperto - nel quale continua a consumarsi il rito della proiezione, della esecuzione e della rappresentazione.

Il convulso processo di sviluppo tecnologico in atto nel paese, nel settore dei mass media, ha fortemente inciso sulle strutture dell'esercizio cinematografico e, seppure in misura minore, teatrale, innescando una spirale involutiva che rischia di colpire lo stesso momento associativo dello spettacolo a tutto danno della dinamica progettuale della creazione artistica e dell'informazione sociale.

Il fenomeno preoccupa non soltanto per il persistente allontanamento di larghe fasce di popolazione dalla conoscenza di uno dei più significativi mezzi di espressione, ma anche per la scomparsa di strutture fisiche di notevole interesse sociale in quanto luoghi e occasioni d'incontro e aggregazione per spettacoli e manifestazioni d'ogni genere. Si va determinando una situazione per cui, in molte zone, non sarà più possibile vedere in sala pubblica un film, assistere ad una rappresentazione teatrale o ad una esecuzione musicale, tenere una conferenza o un dibattito.

# REGIONE PUGLIA

— 2 —

Per quanto riguarda il settore cinematografico è venuta emersa nel tempo una irreversibile caduta della frequenza di pubblico, determinata da due ordini di fattori. Da una parte il costante disordine e l'assurda irrazionalità che domina il terreno della concorrenza fra la televisione e il cinema nell'offerta di spettacolo filmico. Dall'altra, l'inadeguatezza e il limitato rinnovamento delle sale.

Tutto ciò ha provocato una struttura dell'offerta sempre più debole con conseguente chiusura di sale cinematografiche dapprima nei comuni medio-piccoli della Regione e da qualche anno anche nei capoluoghi.

Valga, al riguardo, il dato sintomatico della chiusura di circa 140 sale in Puglia negli ultimi sette anni.

E' un patrimonio immobiliare imponente da tutelare e potenziare perchè difficilmente ricostruibile nel breve periodo se la destinazione d'uso, come purtroppo si verifica di frequente, dovesse trovare più redditizie e sicure utilizzazioni al di fuori delle attività dello spettacolo.

Questa tendenza non riguarda soltanto l'Italia, ma - a differenza nostra - la crisi altrove viene più facilmente tamponata attraverso forme di specializzazione e di qualificazione del servizio offerto.

Pertanto la riqualificazione delle strutture e loro specializzazione nonché il miglioramento tecnologico sono la condizione per contribuire ad invertire l'attuale trend involutivo.

D'altronde, all'esigenza di provvedere in tempi brevi all'adeguamento dell'offerta, ha contribuito la necessità di una applicazione più puntuale delle nuove norme di sicurezza.

0/3

# REGIONE PUGLIA

— 3 —

Lo stesso ordine di considerazioni può farsi in gran parte anche per le sale teatrali e musicali che - se non conoscono una analoga caduta della domanda - necessitano, comunque, di un adeguamento dei servizi tecnologici di sala e di palcoscenico, oltre ad un adeguamento nel numero, soprattutto nell'Italia meridionale ed insulare.


Un nuovo assetto delle strutture di pubblico spettacolo - strumento di diffusione di film, di musica, di teatro e luogo d'incontro comunitario - richiede uno sforzo di adeguamento e di rilancio di forte rilevanza sotto il profilo imprenditoriale e finanziario e sotto il profilo politico-sociale.

Nell'individuazione dei soggetti beneficiari, il progetto di legge intende favorire forme di aggregazione tra gli operatori del settore, incentivando, attraverso forme associative, le iniziative di programmazione e d'investimento.

Per quanto riguarda la Puglia, la situazione di degrado delle strutture è stata oggetto di un ordine del giorno del Consiglio regionale che - in sede di approvazione della legge di "promozione delle attività cinematografiche e audiovisive" - impegnava "la Giunta regionale a presentare, con urgenza, un apposito disegno di legge che assicuri la ristrutturazione e il riassetto delle sale esistenti".

Del resto, le risultanze di una recente rilevazione regionale effettuata dall'AGIS pugliese per conto dell'assessorato regionale alla cultura sul totale delle sale operanti (n. 360 all'atto del censimento) sono allarmanti: in circa trecento sale sono necessari interventi. E ciò solo per quanto attiene al degrado e quindi trascurando l'incidenza di opere necessarie per l'adeguamento degli esercizi alle nuove norme di sicurezza, che - in tal caso - occorrerebbe prevedere l'opportunità d'interventi pressoché generalizzati, anche se di entità differenziata, da esercizio ad esercizio.

L'Assessore alla Cultura  
(Pasquale Calvario)



0/500

# REGIONE PUGLIA

Assessorato alla Cultura-Tempo Libero

## DISEGNO DI LEGGE

Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo

*Deiana*  
*Di Savino*  
*a-*

# REGIONE PUGLIA

art. I

( oggetto e finalità )

La Regione Puglia, in attuazione dell'art.13 dello Statuto regionale e dell'art.49 del DPR 24 luglio 1977 n.616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammmodernamento tecnologico e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.

# REGIONE PUGLIA

art. 2

(soggetti beneficiari)

La Regione concede contributi a:

- a) enti pubblici che gestiscono direttamente esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. n.773 del 18/6/31;
- b) proprietari e/o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. n.773 del 18/6/31.

# REGIONE PUGLIA

art. 3

( contributi )

I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e b) quale concorso in conto capitale e/o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, con l'abbattimento dei tassi d'interesse su finanziamenti per i programmi d'investimento.

I contributi in conto capitale non possono superare la misura del 50% della spesa prevista dal programma d'investimento e ritenuta ammissibile e, comunque, il contributo non può superare la somma di lire 50.000.000, mentre per il restante 50% si provvede mediante la costituzione di un fondo di garanzia e l'abbattimento dei tassi d'interesse sui finanziamenti, nel limite massimo del 12% a carico dei soggetti beneficiari.

I programmi devono riguardare:

- a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;
- b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.



# REGIONE PUGLIA

art. 4

( domanda e documentazione)

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge i soggetti di cui all'art.2 devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;
- b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all'albo degli ingegneri;
- c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e sui tempi di attuazione dei lavori;
- d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;
- e) documento di approvazione del progetto da parte del Comune;
- f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;
- g) dichiarazione di mantenimento per almeno cinque anni della destinazione d'uso dell'immobile.

# REGIONE PUGLIA

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;
- b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati con l'indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorietà;
- c) copia del bilancio, per le società, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e società assimilate.

# REGIONE PUGLIA

art. 5

(assegnazione dei contributi)

La Regione Puglia definisce con deliberazione di Giunta entro il 30 aprile di ogni anno il programma di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.

I criteri di assegnazione dei contributi sono determinati con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Le domande eccedenti la prevista disponibilità saranno esaminate e, ove accolte, saranno inserite, con carattere di priorità, nel programma di assegnazione per l'esercizio finanziario successivo.

L'istanza di contributo non può essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del quinquennio dalla concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

# REGIONE PUGLIA

art. 6

(liquidazione contributi)

Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e Tempo Libero - domanda corredata da:

- a) dichiarazione rilasciata dal Comune nella quale si attestano le date di inizio e del termine dei lavori;
- b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;
- c) documenti della spesa dei lavori effettuati;
- d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cmi all'art. 141 del R.D. n.635 del 6/5/40, competente per territorio.

0/5

# REGIONE PUGLIA

art. 7

(modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti ed in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera g) dell'art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

# REGIONE PUGLIA

art. 8

( norma finanziaria )

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio per l'esercizio finanziario 1985 nuovo capitolo n. I304070 denominato "Spese per interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo" per Lire I.000.000.000, in termini di competenza e cassa, con prelievo di pari somma dal cap. I602040 "Fondo per il finanziamento di Leggi Regionali in corso di adozione - spesa corrente".

0.13

*[Handwritten signature]*

# REGIONE PUGLIA

art. 9

(norma transitoria)

Limitatamente all'esercizio finanziario 1985 le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente art. 5

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consig.  
liare permanente il 5.3.85

an  
01